

Alla c.a.

Resp. Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV);

Paese, 19 agosto 2024

Oggetto: Osservazioni in merito alla realizzazione di una Pista per Mini moto e Kart nel Comune di Paese

DATO ATTO che:

Le principali norme nazionali di riferimento sono la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che stabilisce i principi fondamentali relativi alla tutela dal rumore sia in ambienti esterni che abitativi, ed il decreto legislativo 194/2005 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale".

L'emanazione della legge 447/95 si è, in prima battuta, aggiunta e poi gradualmente sostituita, al D.P.C.M. del 1 marzo 1991 che ha individuato i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, variabili da zona a zona rimettendo ai comuni il compito di classificare il territorio comunale in sei classi acustiche (sostanzialmente quelle che abbiamo oggi) per cui in considerazione delle attività antropiche presenti e della conseguente sensibilità al rumore in ciascuna zona doveva essere assegnato un determinato livello di tutela delle emissioni acustiche.

Con la citata legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 successivamente modificata dal D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 viene approvata la prima normativa statale organica di tutela dal rumore dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo.

La Regione, ha dato attuazione a quanto disposto dalla normativa nazionale con la legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 che ha demandato ad **Arpav** funzioni relative allo **sviluppo delle linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico** di cui all'articolo 8 della legge n. 447 del 1995.

CONSIDERATO

anche ed in particolar modo, in riferimento a questo specifico caso, che

La recente sentenza del 6/02/2020 n.2757, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che anche se le emissioni acustiche rientrano nei limiti normativi, possono lo stesso risultare non tollerabili per le proprietà vicine.

CONSIDERATO

Articolo 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo. Con riferimento particolare all'Ultimo aggiornamento: 31.08.2021 della guida CEDU della corte Europea Dei DIRITTI dell'uomo. (vedi a piè di pagina allegato pag. 113).

PRESO ATTO inoltre

- della petizione Riscontro prot. 8335 del 28.03.2022 al Comune di Paese com. Protocollo 11240 del 27.04.2022 in cui alcune famiglie residenti nella zona hanno sottoposto al comune le loro preoccupazioni in merito al possibile uso dell'area, temendo "un futuro utilizzo come pista motoristica".
- della risposta del Sindaco Katia Uberti in data 28.07.2022 in cui si afferma che "non è possibile sapere che attività l'eventuale acquirente svolgerà nell'area".

OSSERVIAMO

Che il Tecnico competente, al punto 6.1, indica una misurazione della Sorgente fatta in "una precedente indagine del 19.02.2020" da cui si suppone vengano calibrate tutte le altre misurazioni ed in cui si identifica in LEQ 88.5 il rumore Sorgente di Minimoto e Kart.

Su questo Punto in particolar modo, al punto 4.3 della relazione si fa riferimento al modello TB KART R15 **che risulta non essere più in produzione** (come si evince dal sito stesso dell'azienda produttrice (<https://tbkart.it/prodotti-kart-rental/>)) e viene dichiarato sostituito dal modello R25 la cui potenza motore varia dai 200cc ai 390cc e soprattutto, vista la capienza Fuel tank 8,5 litri, si presuppone non essere un modello elettrico, pertanto non in linea con quanto descritto dalla stessa analisi che prevede un modello elettrico.

Si osserva che è descritto anche un ipotetico TB kart Power che però non è presente sul sito dell'azienda produttrice. Non si ha pertanto chiarezza di quale modello sia stato utilizzato come fonte di rumore "sorgente" per dare atto ad una complessa Valutazione Fonometrica.

Le informazioni presenti nel successivo Studio Preliminare Ambientale (SPA) realizzato dalla Ditta Aequa Engineering fanno riferimento allo Studio di Impatto Ambientale senza approfondire o definire i dubbi in merito, non chiarendo quale modello di Kart sia stato utilizzato, ne verificando la cilindrata dello stesso. Osserviamo che, al fascicolo, sarebbe stato opportuno allegare le schede Prodotto dei Kart e delle Minimoto utilizzati per il test.

OSSERVIAMO ancora

che al punto 7.3 si dichiara che nell'Analisi dei Risultati vi sono "**molteplici superamenti del limite massimo di immissione**" e non si ha chiarezza, e certezza conseguente, di come questi superamenti siano effettivamente assorbibili con eventuali piantumazioni o ulteriori realizzazioni di Pareti Fonoassorbenti.

OSSERVIAMO

che le verifiche fatte non considerano la **continuità**, ed il fastidio che ne consegue, di questi rumori prolungati nel tempo dal momento che la Società dichiara un orario di attività dalle **9.00 alle 24.00 per sette giorni alla settimana**.

Fattore negativo fondamentale, anche in base a quanto stabilito nella **sentenza della Cassazione** di cui sopra. Anche ammesso che gli abbattimenti sonori di cui al punto sopra abbiano successo, osserviamo che non sono state fatte le verifiche su questo fattore che avrà sui cittadini che abitano nelle zone limitrofe alla pista (non solo i firmatari della petizione presentata con Protocollo 11240 del 22.04.22).

OSSERVIAMO

che non sono allegati alla documentazione studi sulla emissione di polveri sottili e in generale inquinanti considerando il forte flusso di mezzi in direzione e all'interno di un impianto che sarà aperto dalle 9-24 sette giorni su sette, che prevede in circuito la presenza fino a 20 Minimoto in contemporanea o 15 Kart.

OSSERVIAMO

e segnaliamo agli Uffici Provinciali competenti che lo stesso Tecnico incaricato descriva, seppur in modo generico, sempre al punto 7.3 che "**Nella maggior parte dei casi di superamento dei limiti rilevati è palese come ciò non siano dovuto al**

contributo dei livelli di rumorosità riferibili all'impianto" (l'errore di grammatica è nel testo originale).

Osserviamo quindi che l'unica "osservazione palese" che ci vede in linea con le osservazioni del Tecnico Competente è che i cittadini abitanti in questa zona siano già soggetti ad un forte disturbo da rumore derivato dal traffico.

La realizzazione di una pista di questo tipo non potrà che aggravare la situazione per questi cittadini che dovranno sopportare non solo il passaggio di Veicoli nelle attuali strade per qualche secondo, ma anche subire un rumore continuo di minimoto e Kart.

OSSERVIAMO, infine

Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei diritti umani (art. 8).

La Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale, e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia.

Si è analogamente affermato che pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale.

Siamo infine convinti che l'inquinamento acustico e ambientale, le modifiche al paesaggio (dovute a nuovi fabbricati previsti ed alle piste necessarie per kart e minimoto), alla mobilità, alla biodiversità del territorio provocati da questo progetto causeranno un danno alla nostra comunità.

CHIEDIAMO

infine che, viste tutte le osservazioni di cui sopra, **il progetto venga sottoposto a procedura di VIA, considerando il forte impatto acustico, viabilistico e ambientale per i comuni di Paese e Quinto di Treviso.**

Non ultimo, va considerato che le abitazioni intorno alla pista subiranno un forte deprezzamento a causa dell'impianto, con un ulteriore danno ai cittadini che abitano nell'area.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete porre alle nostre osservazioni,

cogliamo l'occasione per porgere

Distinti Saluti

Consigliere Comunale

Berti Oscar

Consigliere Comunale

Cattarozzi Giovanni

Consigliere Comunale

Donadi Giuliana

Consigliere Comunale

Foffani Anna

Consigliere Comunale

Pietrobon Dino

Allegato: Articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Con riferimento particolare all'Ultimo aggiornamento: 31.08.2021 della guida CEDU della corte Europea Dei DIRITTI dell'uomo. (vedi a piè di pagina allegato pag. 113).

Qualora tali molestie eccedano le ordinarie difficoltà della vita con i vicini (Apanasewicz c. Polonia, § 98), esse possono incidere sul pacifico godimento del domicilio, sia che siano provocate da privati, che da attività imprenditoriali o da enti pubblici (Martínez Martínez c. Spagna, §§ 42 e 51). Qualora sia raggiunta la soglia di gravità richiesta (Yevgeniy Dmitriyev c. Russia, §§ 32-33; Grimkovskaya c. Ucraina, § 58), le autorità interne, dopo essere state debitamente informate delle molestie, hanno l'obbligo di adottare misure effettive in grado di assicurare il rispetto del diritto al pacifico godimento del domicilio (Mileva e altri c. Bulgaria, § 97, violazione per non aver impedito l'illegittimo funzionamento di un club informatico che creava disturbo in un immobile residenziale). La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8 a causa delle molestie notturne causate da una discoteca (Martínez Martínez c. Spagna, §§ 47-54 con ulteriori rinvii) o da un bar (Udovičić c. Croazia, § 159), o dall'assenza di una risposta efficace delle autorità a doglianze relative a gravi e ripetute molestie nel vicinato (Surugiu c. Romania, §§ 67-69). Sussisteva violazione dell'articolo 8 anche qualora lo Stato avesse adottato misure inadeguate per ridurre i rumori e altri disturbi provenienti da un commissariato di polizia ubicato sotto il domicilio del ricorrente (Yevgeniy Dmitriyev c. Russia, in cui la Corte ha Guida all'articolo 8 della Convenzione – Diritto al rispetto della vita privata e familiare Corte europea dei diritti dell'uomo 114/160 Ultimo aggiornamento: 31.08.2021 sottolineato la necessità di conseguire un giusto equilibrio tra l'interesse della comunità locale a beneficiare della tutela della quiete e della sicurezza pubbliche e dell'effettiva applicazione della legge da parte delle forze di polizia e quello all'effettivo godimento del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio da parte del ricorrente §§ 53-57), o per ridurre l'eccessivo livello di rumore in un domicilio, causato dal traffico stradale (Deés c. Ungheria, §§ 21-24, si veda altresì Grimkovskaya c. Ucraina, § 72). L'introduzione di un sistema di sanzioni che imponga di costruire una barriera fonoassorbente non è sufficiente qualora il sistema non sia applicato in maniera tempestiva ed efficace (Bor c. Ungheria, § 27)